



# Procedura di gestione delle segnalazioni

AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

## INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. SCOPO DEL DOCUMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE .....	2
4. DEFINIZIONI .....	2
5. SEGNALAZIONI.....	4
5.1 Chi può effettuare una segnalazione e relative tutele .....	4
6. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE.....	6
6.1 Canali di segnalazione interna.....	6
6.2 Canale di segnalazione esterno gestito da ANAC.....	7
6.3 Divulgazione pubblica.....	7
6.4 Gestione delle segnalazioni effettuate mediante piattaforma.....	8
7. TUTELA DEL SEGNALANTE .....	8
8. TUTELA DEL SEGNALATO.....	9
9. RISERVATEZZA .....	9
10. TUTELA DEI DATI PERSONALI .....	9
11. DIVIETO DI RITORSIONE.....	10
12. SANZIONI DISCIPLINARI .....	10

## 1. PREMESSA

CABRELLON SRL (di seguito anche “la Società”) ha adottato la presente procedura al fine di disciplinare le segnalazioni di comportamenti illegittimi e/o di violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti specifici settori, e mette a disposizione dei destinatari strumenti per effettuare le segnalazioni idonei a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

## 2. SCOPO DEL DOCUMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Scopo della presente procedura è quello di illustrare le modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni di sospette condotte scorrette o di sospetti atti illeciti o di presunte violazioni (c.d. *whistleblowing*), in conformità a quanto disciplinato dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto *Whistleblowing*”) di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

## 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica alle segnalazioni provenienti da tutti gli esponenti interni della Società, nonché da coloro che a qualsiasi titolo operano e collaborano con CABRELLON SRL per effetto degli impegni contrattualmente assunti.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente procedura.

## 4. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, si intendono per:

“**ANAC**”: l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

“**Decreto *Whistleblowing***”: il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;

“**Violazioni**”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di CABRELLON SRL;

“**Informazioni sulle violazioni**”: tutte le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’ambito della Società nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

**“Segnalazione o segnalare”**: la comunicazione, scritta e/o orale di informazioni sulle violazioni;

**“Segnalazione interna”**: la comunicazione, scritta e/o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite apposita piattaforma;

**“Piattaforma”**: canale di segnalazione interna adottato dalla Società per trasmettere le informazioni sulle violazioni;

**“Segnalazione esterna”**: la comunicazione, scritta e/o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito dall’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC);

**“Divulgazione pubblica” o “Divulgare pubblicamente”**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

**“Segnalazione anonima”**: segnalazione dalla quale non è possibile ricavare l’identità del segnalante;

**“Persona segnalante”** (c.d. *whistleblower*): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

**“Facilitatore”**: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione;

**“Contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile;

**“Persona segnalata o segnalato o persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

**“Ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

## 5. SEGNALAZIONI

Le segnalazioni dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- a) essere effettuate in buona fede;
- b) essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- c) riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal soggetto segnalante;
- d) contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori dei fatti o delle condotte segnalate e ogni informazione utile per descrivere l'oggetto della segnalazione.

In caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie il segnalante in malafede potrà essere chiamato a risponderne in sede penale e potrà essere attivato nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

Non sono rilevanti e sono da ritenersi ineseguibili le seguenti segnalazioni:

- a) relative a situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi;
- b) aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- c) fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito;
- d) relative ad informazioni già di dominio pubblico;
- e) aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- f) aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del segnalato.

### 5.1 Chi può effettuare una segnalazione e relative tutele

Possono procedere alla segnalazione:

- i dipendenti;
- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso i soggetti pubblici e privati;
- i liberi professionisti;
- i volontari;
- i consulenti;
- gli azionisti;
- gli amministratori;
- i fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività) anche in assenza di corrispettivo;

- i tirocinanti anche non retribuiti;
- i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto.

Sono, altresì, compresi nella categoria in oggetto tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo della Società ovvero:

- quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- allo scioglimento del rapporto.

Nei confronti dei soggetti segnalanti sono assicurate adeguate tutele, in particolare, con riferimento alla riservatezza dell'identità ed alla confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione, dalla presa in carico e durante tutte le fasi di gestione della segnalazione, entro i limiti previsti dalla normativa.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e sono previste dalla Legge espresse forme di protezione dell'identità del segnalante.

Non è consentita alcuna forma di ritorsione (ad esempio, licenziamento, sospensione, mancata promozione, demansionamento, etc.), discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante o di chiunque abbia preso parte all'investigazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Le tutele sopra descritte sono inoltre estese:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Adeguate forme di tutela a garanzia della riservatezza sono previste, nei limiti stabiliti dalla Legge, anche nei confronti dei soggetti presunti responsabili delle condotte o delle violazioni segnalate.

## 6. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Coloro che intendano effettuare una segnalazione di fatti o comportamenti rilevanti possono farlo:

- utilizzando i canali di segnalazione interni appositamente predisposti;
- utilizzando il canale di segnalazione esterno gestito dall'ANAC;
- attraverso divulgazione pubblica tramite la stampa, o mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ad integrazione delle modalità di segnalazione sopra citate rimane sempre possibile per il soggetto che intenda effettuare una segnalazione rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria o Contabile presentando denuncia in merito ai fatti o alle condotte rilevanti di cui sia venuto a conoscenza.

### 6.1 Canali di segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso la relativa piattaforma accessibile via web, da qualsiasi *device*, pubblicata sul sito [www.cabrellon.it](http://www.cabrellon.it).

Il servizio è attivo 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, ed ha lo scopo di fornire a tutti i soggetti legittimati dalla Legge (interni o esterni) un canale per la segnalazione delle situazioni descritte al par. 5.

Tale piattaforma è uno strumento in grado di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione purché adeguatamente circostanziate e dettagliate. Tra i fattori rilevanti per valutare la segnalazione anonima, sono tenuti in considerazione la gravità della violazione riportata, la credibilità dei fatti rappresentati e la possibilità di verificare la veridicità della violazione stessa da fonti attendibili.

Si precisa, inoltre, che anche al segnalante che effettua segnalazioni anonime sono riservate le tutele sopra precisate, qualora venisse successivamente identificato e subisse ritorsioni.

## 6.2 Canale di segnalazione esterno gestito da ANAC

Nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) è stata effettuata una segnalazione interna la quale, tuttavia, non ha avuto seguito.  
Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato, ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, entro i termini previsti dalla Legge, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito delle analisi interne svolte.
- b) il segnalante, sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o determinerebbe condotte ritorsive;
- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un urgente intervento da parte di un'Autorità Pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

Il segnalante può effettuare una segnalazione ricorrendo al canale di segnalazione esterno istituito a tal fine dall'ANAC.

Il canale di segnalazione esterno, analogamente al canale interno, garantisce, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza: dell'identità della segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna si rimanda alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

## 6.3 Divulgazione pubblica

Nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, (ovvero direttamente esterna, e non è stato dato riscontro nei termini) in merito alle misure previste o adottate per darvi seguito;
- b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito in ragione delle circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa (si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, non

dia seguito a detta segnalazione in assenza dei presupposti).

Fermo restando l'accesso prioritario al canale interno di segnalazione e il principio di buona fede cui la segnalazione si ispira, il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica tramite la stampa, o mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

#### **6.4 Gestione delle segnalazioni effettuate mediante piattaforma**

Le segnalazioni ricevute attraverso il canale interno sono gestite garantendo massima riservatezza, protezione dei dati e assenza di conflitti di interesse.

La Società ha individuato nella persona della Sig.ra Paola Cabrellon il ruolo di Responsabile del Canale e Referente Interno ai sensi della presente procedura.

In particolare, una volta ricevuta una segnalazione:

1. verrà rilasciato al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
2. sarà mantenuta un'interlocuzione con la persona segnalante, alla quale potranno essere richieste, se necessario, integrazioni;
3. verrà dato diligente seguito alle segnalazioni ricevute, attraverso la loro valutazione e la predisposizione delle necessarie verifiche finalizzate ad accertare se, sulla base degli elementi in proprio possesso, sia effettivamente avvenuta una violazione;
4. sarà fornito riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla data dell'avviso di ricevimento;
5. in mancanza dell'avviso di ricevimento, entro 3 (tre) mesi (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

La funzione incaricata della segnalazione è tenuta a documentare l'intero processo di gestione della stessa e conservare tutta la documentazione, al fine di garantire la completa tracciabilità dei suoi interventi. Le segnalazioni pervenute, le relative verifiche e tutta la documentazione di riferimento, saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

### **7. TUTELA DEL SEGNALANTE**

È vietato qualsiasi atto di ritorsione o avente natura discriminatoria, diretto o indiretto, nei confronti del soggetto che effettua la segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa.

La violazione delle misure di tutela del segnalante previste dalla Legge e dalla presente procedura sono sanzionate a livello disciplinare.

Non viene garantita alcuna protezione al segnalante nel caso in cui egli abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita.

Le tutele accordate al segnalante sono estese anche:

- al facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante con uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante con cui hanno un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

## **8. TUTELE DEL SEGNALATO**

Sono predisposte idonee misure di tutela anche nei confronti del segnalato.

L'inoltro e la ricezione di una segnalazione non sono sufficienti ad avviare alcun procedimento disciplinare nei confronti del segnalato. Qualora si decida di procedere con l'attività di accertamento, il segnalato potrà essere contattato consentendogli di fornire opportuni chiarimenti.

Inoltre, il segnalato che venga informato di una segnalazione di illecito a suo carico e che ritenga la medesima infondata, calunniosa o diffamatoria, potrà presentare apposita richiesta alla funzione preposta alla gestione delle segnalazioni, per conoscere l'identità del segnalante al fine di instaurare nei suoi confronti apposito procedimento civile e/o penale per la tutela dei propri interessi.

## **9. RISERVATEZZA**

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e di eventuali altre persone coinvolte, oltre al contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia.

La Società garantisce di non rivelare l'identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui essa possa evincersi direttamente o indirettamente, a persone diverse dalla funzione competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ed autorizzate a trattare tali dati.

## **10. TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, è effettuato a norma: - del Regolamento (UE) 2016/679; - del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. La comunicazione dei dati personali da parte di istituzioni, di organi o degli organismi dell'Unione Europea è effettuata in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725.

L'informativa, riepilogativa anche dei loro diritti e delle modalità per esercitarli, è reperibile alla sezione del sito aziendale [www.cabrellon.it](http://www.cabrellon.it) (Privacy policy).

## **11. DIVIETO DI RITORSIONE**

La Società non consente alcun tipo di ritorsione, sanzione, o discriminazione nei confronti del segnalante, del segnalato e di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della segnalazione.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 19 comma 1 del Decreto Whistleblowing, resta possibile per il segnalante poter comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

## **12. SANZIONI DISCIPLINARI**

È soggetto a sanzioni pecuniarie chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del segnalante o delle persone collegate in relazione a segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

È inoltre prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso:

- i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero
- ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.